

Circolari per la clientela

Correzione degli errori ed applicazione della “remissione *in bonis*” per le comunicazioni di opzione per interventi “edilizi” - Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33

1 PREMESSA

Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha:

- fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi "edilizi" o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020;
- previsto la possibilità di avvalersi della c.d. "remissione *in bonis*", ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente o scartate per errori compilativi;
- esaminato i profili di responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari dei crediti d'imposta derivanti dalle detrazioni edilizie, alla luce anche delle modifiche recate all'art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall'art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. "Aiuti-bis");
- fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con superbonus al 110% effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale prevista per gli stessi ai sensi dell'art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020.

2 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 121 co. 6 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario;
- ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo e dei cessionari del credito d'imposta relativo alla detrazione edilizia.

A norma dell'art. 33-ter del DL 115/2022, la responsabilità del fornitore e dei cessionari viene circoscritta ai casi di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave, ma solo limitatamente ai crediti per i quali, nel rispetto delle previsioni di legge, sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.

Al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, per i crediti d'imposta sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, il co. 1-bis.2 dell'art. 14 del DL 50/2022, inserito dal suddetto DL 115/2022, stabilisce che "*il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, [...] la documentazione di cui al citato comma 1-ter*".

In altre parole, come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 2), la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:

- *ab origine*, per i crediti d'imposta derivanti da interventi per i quali spetta il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020, per i quali è sempre stata obbligatoria l'acquisizione della predetta documentazione per l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;

- dall'introduzione dell'obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020 (in vigore dal 12.11.2021), per i crediti d'imposta relativi agli altri *bonus* edilizi.

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i *bonus* edilizi diversi dal superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali (prima quindi del 12.11.2021), l'acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore (diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93 o da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ex DLgs. 209/2005) che cede il credito, della documentazione prevista dal co. 1-*ter* dell'art. 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

Si ricorda che il co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020 esclude, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. “*bonus* facciate” di cui all'art. 1 co. 219 della L. 160/2019, l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa per le opere, eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio:

- già classificate come “attività di edilizia libera” (come definite dall'art. 6 del DPR 380/2001);
- diverse da quelle di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Secondo la circ. 33/2022, la limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione opera anche con riguardo ai sopraelencati interventi per i quali non era obbligatorio il rilascio della predetta documentazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca “ora per allora”.

La limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione per i fornitori, inoltre, opera anche per il *general contractor* che effettua lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

2.1 DEFINIZIONE DI “DOLO” E “COLPA GRAVE”

La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 2), al fine di delimitare la responsabilità del fornitore e dei cessionari dei crediti relativi alle detrazioni edilizie, precisa i concetti di “dolo” e “colpa grave”. In particolare:

- il “dolo” ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito (come nel caso in cui si sia accordato con l'asserito beneficiario in merito alle modalità e fruizione del credito, ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente), e, ciononostante, proceda all'accettazione ed all'utilizzo in compensazione dello stesso tramite modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la “colpa grave” ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta (ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza della documentazione richiesta a supporto o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente).

2.2 VALUTAZIONE DEL GRADO DI COLPA DEL CESSIONARIO/AGENTE

Per la valutazione del grado di colpa del cessionario/agente, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell'acquisto di crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizi, occorre tenere conto anche “*della natura dell'attività professionale o d'impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte*” (così circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33).

In relazione a tale principio, i soggetti obbligati a norma dell'art. 3 del DLgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio) concorrono nella violazione anche qualora, in contrasto con l'art. 122-bis del DL 34/2020, questi procedano all'acquisizione del credito nonostante:

- l'operazione sia soggetta all'obbligo di segnalazione in quanto sospetta ex art. 35 del DLgs. 231/2007;
- il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall'operazione ai sensi dell'art. 42 del DLgs. 231/2007.

D'altro canto, il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario) il credito relativo alla detrazione edilizia non è tenuto a effettuare *ex novo* la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare che la stessa, all'atto di acquisto del credito ceduto, ha osservato la necessaria diligenza.

3 INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ “INDIPENDENTI E AUTONOME”

Per l'accesso al superbonus al 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 per interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, il termine ordinario del 30.6.2022 viene prorogato al 31.12.2022 se entro il 30.9.2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, ai sensi dell'art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020.

Dunque, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 7), per detti interventi il superbonus spetta:

- sulle spese sostenute entro il 30.6.2022, a prescindere dal soddisfacimento del requisito di completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022;
- anche sulle spese sostenute tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022, purché i lavori siano completati almeno per il 30% alla data del 30.9.2022.

A tal proposito, la circ. 33/2022 precisa che:

- la percentuale del 30% dei lavori effettuati può essere calcolata, a discrezione del contribuente, considerando solo gli interventi ammessi al superbonus o includendo anche gli interventi che non fruiscono di tale detrazione;
- è possibile fruire del superbonus al 110% anche se gli interventi effettuati da persone fisiche sulle predette unità immobiliari siano iniziati dall'1.7.2022 (o, se previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data).

4 CORREZIONE DEGLI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE

Con la circ. 6.10.2022 n. 33 (§ 5), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per rimediare ad errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

I rimedi indicati con la circ. 33/2022 sono alternativi alle soluzioni “ordinarie”, quali:

- l'annullamento o l'invio di una comunicazione sostitutiva di quella precedente, mediante la piattaforma telematica, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione che occorre annullare/sostituire (prov. Agenzia Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 4.7);
- nel caso in cui sia decorso tale termine, il rifiuto del credito relativo alla comunicazione di opzione da parte del cessionario che non abbia già accettato il credito presente nel proprio cassetto fiscale, nel qual caso la comunicazione di opzione si ha come mai presentata, in quanto ne vengono rimossi gli effetti.

La circ. 33/2022 precisa altresì che:

- tutte le segnalazioni e le istanze richiamate nel documento di prassi dovranno essere inviate all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
- eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare.

4.1 ERRORI FORMALI

Viene definito formale *“l'errore – o l'omissione – relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto”* (circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.2).

A titolo di esempio, possono essere considerati formali l'errore o l'omissione di dati relativi al frontespizio della comunicazione di opzione, relativi:

- a recapiti (*e-mail* e telefono);
- al codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- all'indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- al codice identificativo dell'asseverazione presentata all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati con superbonus;
- al codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista.

Sono inoltre da qualificarsi come errori formali, con riferimento:

- al Quadro A della comunicazione, l'errata indicazione (o l'omissione) del semestre di riferimento (per le spese del 2020) o dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dell'eventuale protocollo di trasmissione della comunicazione riferita al primo SAL;
- al Quadro B, l'errata indicazione (o l'omissione) dei dati catastali;
- al Quadro D, l'errata indicazione (o l'omissione) della data di esercizio dell'opzione e della tipologia del cessionario.

In caso di errata indicazione od omissione delle informazioni sopra elencate, se comunque sussistono tutti i presupposti richiesti *ex lege* ai fini della spettanza della detrazione, l'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo *ex art. 121 del DL 34/2020* viene considerata valida ai fini fiscali (il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione *ex art. 17 del DLgs. 241/97* dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura).

Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l'intermediario che ha inviato la comunicazione devono segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore (o l'omissione) ed indicare i dati corretti (o mancanti) con nota:

- sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando, nel secondo caso, copia del documento d'identità);
- trasmessa all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

4.2 STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Per le comunicazioni che si riferiscono al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) deve essere indicato, nell'apposito campo della comunicazione di opzione, il valore “1”.

La mancata indicazione di tale valore impedisce, per le comunicazioni relative ai SAL successivi, di indicare negli appositi campi:

- il numero di SAL a cui si riferisce la comunicazione;
- il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo SAL.

In questo caso la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 consente di:

- trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo i predetti dati;
- segnalare la circostanza con comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme ed il numero di SAL cui si riferiscono (unitamente, si ritiene, all'indicazione del protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo SAL).

Occorre trasmettere una segnalazione all'Agenzia delle Entrate (all'indirizzo PEC di cui sopra), indicando i dati corretti, anche nel caso in cui, a seguito di una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive vengono omessi (o indicati erratamente):

- il numero di SAL a cui si riferisce la comunicazione;
- e/o il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo SAL.

4.3 IMPORTO DEL CREDITO CEDUTO INFERIORE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE

In caso di indicazione, in sede di compilazione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, di un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore alla detrazione spettante che si intende cedere, il beneficiario della detrazione può trasmettere un'altra comunicazione:

- indicando gli stessi dati di quella precedente, ma riportando un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello (minore) indicato nella precedente comunicazione;
- entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno di sostenimento delle spese (salvo quanto previsto per la c.d. "remissione *in bonis*");
- con le consuete modalità di trasmissione telematica, come disciplinate da ultimo dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873.

Allo stesso modo, nel caso in cui sia stato erroneamente indicato nella compilazione un ammontare della spesa inferiore a quello effettivamente sostenuto, e, conseguentemente, risulti un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, secondo i termini e le modalità di cui sopra, un'ulteriore comunicazione di opzione, riportando l'importo residuo della spesa (non già indicato nella precedente comunicazione) ed il corrispondente credito ceduto.

Se, invece, nei campi della comunicazione di opzione riguardanti la "spesa sostenuta" e/o il relativo "credito ceduto", sono stati indicati importi superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale (per le cui modalità di correzione si veda il successivo § 4.4).

Esempio

Nel 2022 Tizio sostiene spese pari a 40.000,00 euro per interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus al 110% di cui all'art. 119 co. 1 del DL 34/2020.

Tizio esercita l'opzione per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, ex art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020, mediante invio della comunicazione di opzione in data 5.1.2023.

In sede di compilazione della comunicazione Tizio indica erroneamente un importo del credito ceduto pari alla spesa sostenuta (40.000,00 euro), in luogo della detrazione effettivamente spettante (44.000,00 euro).

Per ovviare a tale errore Tizio, nel caso in cui non si accorga tempestivamente dell'errore e non provveda, entro il 5.2.2023 (si veda il precedente § 4), ad annullare/sostituire la comunicazione presentata, entro il termine del 16.3.2023 (come disposto dal provv. Agenzia Entrate 3.2.2022 n.

35873, punto 4.1) potrà trasmettere un'ulteriore comunicazione di cessione del credito indicando i medesimi dati, ma con un ammontare del credito ceduto pari a 4.000,00 euro, ossia alla differenza tra l'importo corretto e quello erroneamente indicato con la prima comunicazione (44.000,00 - 40.000,00 euro).

4.4 ERRORE SOSTANZIALE

Per "errore sostanziale" si intende "*l'errore – o l'omissione – relativo ai dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto*" (circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.3).

A titolo esemplificativo, costituiscono errori sostanziali l'errata od omessa indicazione:

- del codice dell'intervento (da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa);
- del codice fiscale del cedente.

Per ovviare a tali errori, nel caso in cui non sia stato possibile annullare o sostituire la comunicazione nel termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio ai sensi del provv. Agenzia Entrate 3.2.2022 n. 35873 (punto 4.7), ed il credito d'imposta sia già stato accettato dal cessionario, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 consente l'annullamento, su istanza delle parti (cedente e cessionario), dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziato da errori.

Tale annullamento va richiesto con l'apposito modello di istanza allegato alla circ. 33/2022, che deve essere:

- sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (allegando, nel secondo caso, copia del documento d'identità); se la comunicazione riguarda interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, l'istanza di annullamento deve essere sottoscritta dall'amministratore del condominio o, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della comunicazione errata;
- trasmesso all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (l'istanza può essere presentata anche da un soggetto delegato).

Una volta eseguita l'operazione di annullamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, il cedente ed il cessionario del credito ne ricevono comunicazione (in ogni caso, possono verificare lo stato aggiornato della relativa cessione consultando la Piattaforma di cessione dei crediti).

A seguito dell'annullamento dell'accettazione del credito, il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020:

- entro il termine annuale per l'invio della stessa, con le consuete modalità di trasmissione telematica, come disciplinate da ultimo dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873;
- anche dopo la scadenza del termine "ordinario", avvalendosi dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (sul punto, si veda il successivo § 5).

Anche nell'ipotesi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto ad inviare la comunicazione di opzione corretta è necessario chiedere l'annullamento dell'accettazione del credito relativo alla comunicazione errata.

Compilazione dell'istanza di annullamento dell'accettazione del credito

In sede di compilazione dell'istanza di annullamento:

- nel campo "*Comunicazione dell'opzione*" vanno indicati i riferimenti della comunicazione di cui si vuole chiedere l'annullamento (ossia il numero protocollo ed il progressivo, riportati nella ricevuta di presentazione);

- nel campo “*Dati del cedente o del condominio*” vanno indicati i dati del soggetto che ha comunicato l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 di cui si intende chiedere l’annullamento (se la cessione o lo sconto riguardano una detrazione per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, occorre indicare i dati del condominio o, in caso di “condominio minimo” senza amministratore di condominio, i dati del condomino incaricato della trasmissione della comunicazione di opzione);
- il campo “*Dati del rappresentante legale del cedente o dell’amministratore del condominio*” deve essere compilato solo in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni, se è presente un amministratore, o se il firmatario della richiesta è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione (come, ad esempio, in caso di rappresentante legale o rappresentante di minore, inabilitato o interdetto);
- il campo “*Dati del rappresentante legale del cessionario*” va compilato se il cessionario è una persona giuridica o se la richiesta di annullamento viene sottoscritta da un soggetto diverso dal cessionario (come in caso di rappresentante legale, rappresentante di minore, inabilitato o interdetto).

Inoltre, per ogni cessionario occorre indicare i dati dei crediti accettati per errore, riportando, per ogni rata annuale in cui è suddivisa la detrazione ceduta:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione/cedente (in caso di condominio, occorre indicare il codice fiscale del singolo condomino beneficiario della detrazione e non il codice fiscale del condominio o dell’amministratore);
- il codice fiscale del cessionario/fornitore;
- il codice tributo del credito ceduto;
- l’anno a cui si riferisce la rata;
- l’importo della rata.

5 “REMISSIONE *IN BONIS*”

Con la circ. 6.10.2022 n. 33 (§ 5.4), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la facoltà di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione *in bonis*” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012:

- per le comunicazioni di opzione non inviate nei termini di trasmissione previsti;
- per le comunicazioni di opzione scartate per meri errori di compilazione e non ripresentate nei termini previsti;
- per le comunicazioni di opzione viziate da errori sostanziali, se il cessionario ha rifiutato l’accettazione del credito presente nel proprio cassetto fiscale, ma il termine di invio di una nuova comunicazione risulta ormai decorso (si veda il precedente § 4.4);
- per le comunicazioni viziate da errori sostanziali, con correlata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito già operata dal cessionario (si veda il precedente § 4.4).

La circ. 33/2022 precisa che la remissione *in bonis* trova applicazione qualora al contempo:

- il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
- il cedente ed il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
- non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
- sia versata, mediante il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), la sanzione minima di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro).

In presenza di tutti tali requisiti, è consentito l'invio telematico della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine "ordinario" di trasmissione dell'opzione (che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, scade il 30 novembre).

Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 (o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020), il termine per la trasmissione della comunicazione è stato fissato al:

- 29.4.2022, per la generalità dei beneficiari;
- 15.10.2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

I soggetti che, entro tali termini, non hanno trasmesso la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (per le casistiche di cui sopra) possono presentare la comunicazione di opzione (*ex novo* o corretta) entro il 30.11.2022, contestualmente al versamento della sanzione di 250,00 euro.

Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre (in applicazione della remissione *in bonis*) possono essere annullate entro il successivo 5 dicembre; le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Versamento della sanzione

Con la ris. 11.10.2022 n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione di 250,00 euro dovuta per avvalersi della remissione *in bonis*, ai fini dell'invio della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, precisando che per il versamento:

- va utilizzato il modello F24 "Elementi identificativi" (ELIDE);
- va indicato il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS".

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, per la sezione "CONTRIBUENTE":

- nei campi "Codice fiscale" e "Dati anagrafici" vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del beneficiario della detrazione (ceduta o fruita come sconto sul corrispettivo); in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della comunicazione;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice "10" da riportare nel campo "codice identificativo" (nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va indicato il codice fiscale di uno di essi).

Per la compilazione della sezione "ERARIO ED ALTRO" del modello F24 ELIDE va invece indicato:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", il codice tributo "8114";
- nel campo "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione.

Esempio

Tizio Rossi (c.f. RSSTZI94C03F335X) sostiene nel 2021 spese per un intervento di riduzione del rischio sismico agevolato con superbonus al 110% ex art. 119 co. 4 del DL 34/2020, optando per la cessione del credito ex art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020 nei confronti di Caio Verdi (c.f. VRDCAI85D24L219V).

In sede di compilazione della comunicazione di cessione del credito, Tizio indica un importo delle spese (40.000,00 euro) superiore a quelle effettivamente sostenute (30.000,00 euro); conseguentemente, viene riportato nella comunicazione un importo del credito ceduto superiore a quello effettivo.

La comunicazione di cessione del credito viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate il 18.3.2022. Tizio non provvede ad inviare una comunicazione sostitutiva (con importi delle spese sostenute e del credito ceduto corretti) entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della prima comunicazione (ossia entro il 5.4.2022).


Caio accetta il credito presente nel proprio cassetto fiscale, relativo alla comunicazione di opzione errata (di importo superiore a quello effettivo).

Per correggere tale errore sostanziale occorre trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- tramite l'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, l'istanza di annullamento dell'accettazione del credito, sottoscritta (digitalmente o con firma autografa) da Tizio (cedente) e Caio (cessionario);
- tramite invio telematico, una nuova comunicazione di cessione del credito, recante i dati corretti, entro il termine del 30.11.2022, avvalendosi dell'istituto della "remissione *in bonis*", con contestuale versamento, mediante il modello F24 ELIDE, della sanzione di 250,00 euro.

L'istanza di annullamento dell'accettazione del credito andrà così compilata.

Il modello F24 ELIDE andrà così compilato.



Mod. **F24** Versamenti con elementi identificativi

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

R | S | S | T | Z | I | 9 | 4 | C | 0 | 3 | F | 3 | 3 | 5 | X

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

ROSSI

TIZIO

data di nascita

giorno

0 | 3

0 | 3

1 | 9

9 | 4

M

sesto (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

TORINO

T | O

via e numero civico

VIA DOMODOSSOLA N. 81

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

V | R | D | C | A | I | 8 | 5 | D | 2 | 4 | L | 2 | 1 | 9 | V

codice identificativo

1 | 0

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio

codice atto

tipo

elementi identificativi

codice

anno di riferimento

importi a debito versati

R

8114

2021

250,00